

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

XCVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1083
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1083
Disegno di legge (Discussione e approvazione)	
Sostituzione delle tabelle A, B ed E alle- gate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato (3696)	1083
PRESIDENTE	1083, 1084
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	1083, 1084
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1084
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della guardia di finanza (3255);	
TURNATURI: Istituzione degli assegni d'im- barco e riordinamento delle indennità d'imbarco e di navigazione per il per- sonale della guardia di finanza (766) .	1090
PRESIDENTE	1090
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1090
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1094

La seduta comincia alle 10,05.

ZUGNO, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

E approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi in discussione i deputati Lenti, Servello e Tripodi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Franco Raffaele, Franchi e Abelli.

Discussione del disegno di legge: Sostituzione delle tabelle A, B ed E, allegate alla legge 13 luglio 1965 n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato (3696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle A, B ed E, allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato ».

Il relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3696 concerne la sostituzione delle tabelle A, B ed E, allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, relativa al regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato.

Come i colleghi ricorderanno, vi è una disposizione fondamentale, la legge 19 dicembre 1958, che stabilisce il regime fiscale sui prodotti oggetto del monopolio di Stato, in quanto essa stabilisce come debbano fissarsi le tariffe di vendita, come ripartirsi le quote e fissarsi i dazi doganali sui prodotti importati.

Con la legge del 1965, a seguito dell'aumento dell'aggio al rivenditore al 6,50 per

cento, le tabelle furono modificate per introdurre l'aumento della percentuale dovuta ai rivenditori.

Le tabelle in questione partono dalla tariffa di vendita e, nell'ambito della tariffa, stabiliscono la quota dovuta al fornitore, la quota dovuta al rivenditore ed il compenso al Monopolio dello Stato per le spese di distribuzione; il residuo rappresenta l'imposta di consumo. Quando ci si trovò ad applicare le tabelle con l'aggio del rivenditore arrotondato voce per voce, sorsero delle difficoltà perché i rivenditori sono 55 mila e le bollette di vendita rilasciate ogni anno sono 5 milioni e quindi il dover fare il calcolo voce per voce comportava un lavoro improbo; per cui il calcolo veniva fatto bolletta per bolletta sul totale. Ma ciò portava in effetti a talune differenze fra le quote stabilite per l'aggio dalla tabella del 1965 e la quota di aggio globale che risultava a seguito del calcolo per bollette.

Per ovviare a questo inconveniente sono state aggiornate le quote spettanti ai rivenditori in modo che non vi sia differenza nel risultato totale sia che si faccia il calcolo voce per voce sia che si calcoli l'importo totale, perché le cifre sono state studiate in modo da raggiungere una compensazione fra l'arrotondamento in meno e quello in più.

Tocco ora in argomento che esula forse dalla specifica materia al nostro esame e che svilupperò più estesamente in altra sede, in occasione della relazione sul bilancio della entrata, intendo riferirmi all'opportunità che

a suo tempo queste tabelle fossero non dico rivedute, ma almeno studiate.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è un rapporto percentuale.

SILVESTRI, *Relatore*. Certamente; tuttavia in queste tabelle, così come sono congegnate forse per l'esigenza di non accentuare la concorrenza dei prodotti esteri rispetto alle sigarette a basso prezzo, cioè quelle fino a 20 mila lire al chilo, la quota di ripartizione dovuta al fornitore e l'imposta di consumo che grava sono inversamente proporzionali, perché per le sigarette estere, che sono quelle ad alto prezzo, è molto superiore la quota dovuta al fornitore ed inferiore la quota dovuta allo Stato a titolo di imposta. Ma, come ho detto, di questo parlerò in altra sede.

Il disegno si propone lo scopo di ridurre il lavoro di calcolo degli uffici al momento del distacco le bollette; i fini semplificativi e di razionalizzazione sono evidenti: esprimo pertanto parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge e delle annesse tabelle:

ARTICOLO UNICO.

Le tabelle A, B ed E, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

TABELLA ALLEGATO A.

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopolio Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.052,50	110	97,50	1.500
560	1.200	110	130	2.000
840	1.387,50	110	162,50	2.500
1.120	1.575	110	195	3.000
1.400	1.762,50	110	227,50	3.500
1.680	1.950	110	260	4.000

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

TABELLA ALLEGATO B.

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministr.az. monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	3.060	200	260	4.000
515	3.258,75	200	276,25	4.250
560	3.447,50	200	292,50	4.500
605	3.636,25	200	308,75	4.750
650	3.825	200	325	5.000
785	3.923,75	200	341,25	5.250
830	4.112,50	200	357,50	5.500
885	4.291,25	200	373,75	5.750
930	4.480	200	390	6.000
975	4.668,75	200	406,25	6.250
1.020	4.857,50	200	422,50	6.500
1.065	5.046,25	200	438,75	6.750
1.120	5.225	200	455	7.000
1.165	5.413,75	200	471,25	7.250
1.210	5.602,50	200	487,50	7.500
1.255	5.791,25	200	503,75	7.750
1.300	5.980	200	520	8.000
1.355	6.158,75	200	536,25	8.250
1.400	6.347,50	200	552,50	8.500
1.445	6.536,25	200	568,75	8.750
1.660	6.555	200	585	9.000
1.715	6.733,75	200	601,25	9.250
1.760	6.922,50	200	617,50	9.500
1.815	7.101,25	200	633,75	9.750
1.870	7.280	200	650	10.000
1.915	7.468,75	200	666,25	10.250
1.970	7.647,50	200	682,50	10.500
2.025	7.826,25	200	698,75	10.750
2.070	8.015	200	715	11.000
2.125	8.193,75	200	731,25	11.250
2.180	8.372,50	200	747,50	11.500
2.225	8.561,25	200	763,75	11.750
2.280	8.740	200	780	12.000
2.335	8.918,75	200	796,25	12.250

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

Segue TABELLA ALLEGATO B

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
2.390	9.097,50	200	812,50	12.500
2.435	9.286,25	200	828,75	12.750
2.490	9.465	200	845	13.000
2.545	9.643,75	200	861,25	13.250
2.600	9.822,50	200	877,50	13.500
2.655	10.001,25	200	893,75	13.750
2.710	10.180	200	910	14.000
2.765	10.358,75	200	926,25	14.250
2.820	10.537,50	200	942,50	14.500
2.875	10.716,25	200	958,75	14.750
2.930	10.895	200	975	15.000
2.985	11.073,75	200	991,25	15.250
3.040	11.252,50	200	1.007,50	15.500
3.095	11.431,25	200	1.023,75	15.750
3.150	11.610	200	1.040	16.000
3.205	11.788,75	200	1.056,25	16.250
3.260	11.967,50	200	1.072,50	16.500
3.315	12.146,25	200	1.088,75	16.750
3.370	12.325	200	1.105	17.000
3.425	12.503,75	200	1.121,25	17.250
3.480	12.682,50	200	1.137,50	17.500
3.535	12.861,25	200	1.153,75	17.750
3.590	13.040	200	1.170	18.000
3.645	13.218,75	200	1.186,25	18.250
3.700	13.397,50	200	1.202,50	18.500
3.755	13.576,25	200	1.218,75	18.750
3.810	13.755	200	1.235	19.000
3.865	13.933,75	200	1.251,25	19.250
3.920	14.112,50	200	1.267,50	19.500
3.975	14.291,25	200	1.283,75	19.750
4.030	14.470	200	1.300	20.000
4.085	14.648,75	200	1.316,25	20.250
4.140	14.827,50	200	1.332,50	20.500
4.195	15.006,25	200	1.348,75	20.750
4.250	15.185	200	1.365	21.000
4.305	15.363,75	200	1.381,25	21.250

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

Segue TABELLA ALLEGATO B

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministraz. monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
4.360	15.542,50	200	1.397,50	21.500
4.415	15.721,25	200	1.413,75	21.750
4.470	15.900	200	1.430	22.000
4.525	16.078,75	200	1.446,25	22.250
4.580	16.257,50	200	1.462,50	22.500
4.635	16.436,25	200	1.478,75	22.750
4.690	16.615	200	1.495	23.000
4.745	16.793,75	200	1.511,25	23.250
4.800	16.972,50	200	1.527,50	23.500
4.855	17.151,25	200	1.543,75	23.750
4.910	17.330	200	1.560	24.000
4.965	17.508,75	200	1.576,25	24.250
5.020	17.687,50	200	1.592,50	24.500
5.075	17.866,25	200	1.608,75	24.750
5.130	18.045	200	1.625	25.000

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

TABELLA ALLEGATO E.

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
620	5.892,50	500	487,50	7.500
655	6.091,25	500	503,75	7.750
680	6.300	500	520	8.000
715	6.498,75	500	536,25	8.250
750	6.697,50	500	552,50	8.500
775	6.906,25	500	568,75	8.750
810	7.105	500	585	9.000
835	7.313,75	500	601,25	9.250
870	7.512,50	500	617,50	9.500
905	7.711,25	500	633,75	9.750
920	7.930	500	650	10.000
965	8.118,75	500	666,25	10.250
1.010	8.307,50	500	682,50	10.500
1.045	8.506,25	500	698,75	10.750
1.090	8.695	500	715	11.000
1.125	8.893,75	500	731,25	11.250
1.160	9.092,50	500	747,50	11.500
1.195	9.291,25	500	763,75	11.750
1.230	9.490	500	780	12.000
1.265	9.688,75	500	796,25	12.250
1.310	9.877,50	500	812,50	12.500
1.345	10.076,25	500	828,75	12.750
1.390	10.265	500	845	13.000
1.425	10.463,75	500	861,25	13.250
1.470	10.652,50	500	877,50	13.500
1.505	10.851,25	500	893,75	13.750
1.550	11.040	500	910	14.000
1.585	11.238,75	500	926,25	14.250
1.630	11.427,50	500	942,50	14.500
1.665	11.626,25	500	958,75	14.750
1.710	11.815	500	975	15.000
1.745	12.013,75	500	991,25	15.250
1.780	12.212,50	500	1.007,50	15.500
1.825	12.401,25	500	1.023,75	15.750

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministr.az. monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
1.890	12.570	500	1.040	16.000
1.975	12.718,75	500	1.056,25	16.250
2.080	12.847,50	500	1.072,50	16.500
2.205	12.956,25	500	1.088,75	16.750
2.350	13.045	500	1.105	17.000
2.515	13.113,75	500	1.121,25	17.250
2.680	13.182,50	500	1.137,50	17.500
2.845	13.251,25	500	1.153,75	17.750
3.010	13.320	500	1.170	18.000
3.175	13.388,75	500	1.186,25	18.250
3.320	13.477,50	500	1.202,50	18.500
3.445	13.586,25	500	1.218,75	18.750
3.550	13.715	500	1.235	19.000
3.635	13.863,75	500	1.251,25	19.250
3.720	14.012,50	500	1.267,50	19.500
3.785	14.181,25	500	1.283,75	19.750
3.860	14.340	500	1.300	20.000
3.925	14.508,75	500	1.316,25	20.250
4.000	14.667,50	500	1.332,50	20.500
4.065	14.836,25	500	1.348,75	20.750
4.140	14.995	500	1.365	21.000
4.205	15.163,75	500	1.381,25	21.250
4.280	15.322,50	500	1.397,50	21.500
4.345	15.491,25	500	1.413,75	21.750
4.420	15.650	500	1.430	22.000
4.485	15.818,75	500	1.446,25	22.250
4.560	15.977,50	500	1.462,50	22.500
4.625	16.146,25	500	1.478,75	22.750
4.700	16.305	500	1.495	23.000
4.765	16.473,75	500	1.511,25	23.250
4.840	16.632,50	500	1.527,50	23.500
4.905	16.801,25	500	1.543,75	23.750
4.980	16.960	500	1.560	24.000
5.045	17.128,75	500	1.576,25	24.250
5.120	17.287,50	500	1.592,50	24.500
5.185	17.456,25	500	1.608,75	24.750
5.260	17.615	500	1.625	25.000
5.325	17.783,75	500	1.641,25	25.250
5.400	17.942,50	500	1.657,50	25.500
5.465	18.111,25	500	1.673,75	25.750
5.540	18.270	500	1.690	26.000

Trattandosi di articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza (3255) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi: Istituzione degli assegni d'imbarco e riordinamento delle indennità d'imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza (766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della guardia di Finanza » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi: « Istituzione degli assegni d'imbarco e riordinamento delle indennità d'imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di Finanza ».

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, Relatore. Il disegno di legge, che viene all'esame della Commissione, è inteso a regolare compiutamente la materia delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale del contingente di mare della guardia di finanza, rivalutando in qualche misura i particolari emolumenti stabiliti a compenso dei rischi, dei disagi e delle rinunce, connaturali al servizio a bordo di unità navali del corpo, il cui impiego è analogo a quello delle unità della marina militare dello stesso tipo.

L'identità dell'impiego del personale dovrebbe, ovviamente, comportare assoluta parità di trattamento economico ed in effetti tale equiparazione fu sancita dal decreto interministeriale 1° settembre 1925, n. 1838, che attribuì al personale della guardia di finanza imbarcato su unità navali soprassoldi fissati in misure pressoché uguali agli assegni d'imbarco del personale della marina militare.

Ma, attraverso il tempo, tale allineamento è venuto meno ed il rapporto fra il trattamento della guardia di finanza e quello della marina si è da tempo stabilizzato nella proporzione di 1 a 7.

Ho perciò ritenuto (riprendendo analoga iniziativa assunta nella precedente legislatura, ma che non poté essere perfezionata prima della chiusura dei lavori parlamentari)

di presentare il 18 novembre 1963 una proposta di legge concernente l'istituzione degli assegni di imbarco e il riordinamento delle indennità d'imbarco e di navigazione per il personale della guardia di finanza (Atto della Camera n. 766).

Tale proposta era rivolta a dare alla materia una definitiva ed organica sistemazione, statuendo, per le unità navali della guardia di finanza, le medesime posizioni amministrative stabilite per le navi della marina militare e attribuendo al personale del contingente di mare del corpo gli assegni d'imbarco e navigazione percepiti dal personale della marina militare.

Il disegno di legge presentato dal Governo, pur contenendo disposizioni sostanzialmente analoghe, determina il trattamento economico del personale del particolare contingente di mare della guardia di finanza in maniera autonoma.

Ora se il Governo, in una fase di rigido contenimento della spesa pubblica, ha affrontato il tema della revisione del trattamento economico del personale imbarcato sui mezzi navali della guardia di finanza, è manifesto che intende far cessare l'ingiustificata, ingiustificabile e macroscopica disparità di trattamento oggi esistente tra militari di diverse forze armate, che hanno in comune i rischi ed i disagi della vita di mare, rischi e disagi a cui per il personale della guardia di finanza si accompagnano pesanti responsabilità, le cui conseguenze investono, oltre al campo puramente amministrativo e civile, anche quello penale, sulle quali mi sono soffermato nella relazione alla mia proposta di legge.

Giustamente quindi il Governo intende dare ad un problema — aperto ormai da oltre 12 anni — una equa soluzione che, pur tenendo conto della necessità di contenere la spesa per il personale, non deluda le legittime aspettative di una categoria particolarmente benemerita.

Col provvedimento al nostro esame, gli assegni d'imbarco attribuiti dal decreto ministeriale 1° settembre 1925, n. 1838, sono soppressi e sostituiti dall'indennità d'imbarco e navigazione.

Ed è questa una disposizione veramente opportuna perché non è concepibile che a personale militare imbarcato su naviglio sottile di identiche caratteristiche di quello in esercizio nella marina militare, si applichino ancora norme a suo tempo dettate per disciplinare il trattamento economico dei salariati dipendenti dal Comando generale della guar-

dia di finanza. Norme, sia detto incidentalmente, ormai tutte abrogate a seguito dei numerosi provvedimenti intervenuti per modificare lo stato giuridico dei salariati dello Stato e che rimangono in vigore esclusivamente rispetto al personale militare della guardia di finanza.

Nel quadro di una opportuna semplificazione del sistema retributivo, sono state, inoltre, introdotte alcune modificazioni alla disciplina dell'« indennità di mare » (emolumento attribuito allo speciale contingente di mare della guardia di finanza) — attualmente corrisposta al personale della guardia di finanza, con i concorrenti assegni d'imbarco e navigazione.

L'odierno provvedimento, oltre a fissare le indennità di imbarco e navigazione in misura diversa in corrispondenza dei vari tipi di unità adibite rispettivamente al servizio di crociera, al servizio costiero e ai servizi lagunari, lacuali e portuali, e delle varie posizioni amministrative delle stesse unità (armamento e armamento ridotto) stabilisce che l'indennità di mare venga conglobata nella indennità d'imbarco e la sua corrispondenza perciò viene limitata ai soli casi in cui l'indennità d'imbarco non compete o sia sospesa.

L'indennità d'imbarco viene corrisposta in misura intera durante il periodo in cui l'unità è in « armamento », viene ridotta alla metà quando l'unità è in posizione d'« armamento ridotto » e così dopo il quindicesimo giorno di permanenza dell'unità agli ormeggi,

alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

Sono queste le linee essenziali del disegno di legge sottoposto alla Commissione, sul quale esprimo parere senz'altro favorevole. Ringrazio il Governo che con la predisposizione del provvedimento ha accolto una viva aspirazione della categoria e esprimo formale richiesta che la mia proposta di legge si intenda assorbita da quella presentata dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3255.

Pongo in votazione questa proposta.

(E approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3255, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Indennità di imbarco e di navigazione).

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

GRADO E QUALIFICA	Indennità	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA.		
<i>Aiutante di Battaglia — Maresciallo Maggiore — Maresciallo Capo:</i>		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP. . .	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
<i>Maresciallo Ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP. . .	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Nostromo	140	115
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettro- radaristi	140	100
Elettricisti, Cannonieri, Marinai	105	60
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP. . .	140	150
Nostromo	125	115
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettro- radaristi	120	100
Elettricisti, Cannonieri e Marinai	90	60
SERVIZIO COSTIERO.		
<i>Aiutante di Battaglia — Maresciallo Maggiore — Maresciallo Capo:</i>		
Comandante	170	135
Primo motorista	155	150
<i>Maresciallo Ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Comandante	170	135
Sottordine di coperta	140	115
Primo Motorista	155	150
Nostromo	140	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettro- radaristi	140	100
Elettricisti e Marinai	105	60

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

GRADO E QUALIFICA	Indennità	
	di imbarco	di navigazione
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Padrone	160	135
Sottordine di coperta	125	115
Primo Motorista	140	150
Nostromo	120	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettro radaristi	120	100
Elettricisti e Marinai	90	60
SERVIZIO LACUALE — LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
<i>Aiutante di Battaglia — Maresciallo Maggiore — Maresciallo Capo:</i>		
Padrone	140	—
Elettro radaristi, Elettricisti e Marinai	100	—
<i>Maresciallo Ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Padrone	140	—
Sottordine di coperta	125	—
Motorista	155	—
Elettro radaristi, Elettricisti e Marinai	100	—
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Padrone	125	—
Motorista	140	—
Elettro radaristi, Elettricisti e Marinai	85	—

(È approvato).

ART. 2.

Le indennità d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su

unità del servizio navale della guardia di finanza, appartenenti a nuclei navali di manovra e adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

QUALIFICA	Grado	Indennità	
		di imbarco	di navigazione
Comandante nucleo navale di manovra	capitano	300	350
Comandante nucleo navale di manovra	tenente	250	300
Altri incarichi	tenente	150	200

(È approvato).

ART. 3.

(Indennità di imbarco).

L'indennità di imbarco è corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unità è in armamento; è ridotta alla metà quando l'unità è in posizione di armamento ridotto e cioè dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennità di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unità, per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.

(È approvato).

ART. 4.

(Indennità di navigazione).

L'indennità di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unità esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie più foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.

Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unità debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione, sarà ugualmente corrisposta l'indennità di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta all'indennità di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unità fuori della normale sede.

(È approvato).

ART. 5.

L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare.

Al personale di cui all'articolo 1, l'indennità di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennità di imbarco.

(È approvato).

ART. 6.

(Disposizioni finali).

Sono soppressi i soprassoldi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del decreto ministeriale 1° settembre 1925, n. 1838.

È abrogato il decreto interministeriale 22 aprile 1948, n. 30640.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto e, ove approvato, dovrà considerarsi assorbita la proposta di legge n. 766.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

Sostituzione delle tabelle A, B ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'impostazione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato (3696).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza (3255).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

A seguito della approvazione del disegno di legge n. 3255 risulta assorbita la proposta di legge n. 766.

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Azzaro, Bassi, Bima, Botta, Carocci, Castellucci, De Ponti, La Penna, Franco Raffaele, Longoni, Matarrese, Minio, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Franchi, Silvestri, Soliano, Tambroni, Abelli, Turnaturi, Vespignani, Vicentini, Villani e Zugno.

È in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO